



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

A tutti gli operatori economici

**Gara di Appalto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI
DISABILI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
CIG [8185932CC6]**

Domanda:

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, si deve evidenziare che negli atti di gara si rileva che: Gli oneri della sicurezza DUVRI sono posti a carico dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà procedere alla stesura del DUVRI entro 30 giorni (TRENTA) dall'avvenuta aggiudicazione a proprie spese. La stazione appaltante metterà a disposizione dell'appaltatore il proprio documento di valutazione dei rischi relativo alle strutture nelle quali il servizio verrà svolto (cfr. pagina 4 del disciplinare di gara). Gli oneri della sicurezza DUVRI sono posti a carico dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà procedere alla stesura del DUVRI entro 30 giorni (TRENTA) dall'avvenuta aggiudicazione a proprie spese. La stazione appaltante metterà a disposizione dell'appaltatore il proprio documento di valutazione dei rischi relativo alle strutture nelle quali il servizio verrà svolto. (articolo 21 CSA) Ciò premesso, preme a codesta Cooperativa rappresentare le proprie perplessità in merito ed avanzare le conseguenti richieste. Difatti, il servizio reso dall'appaltatore va ad innestarsi, in maniera integrativa, su un servizio ben più ampio qual è quello dell'erogazione dell'istruzione scolastica. Motivo per il quale non potrebbero essere poste a carico dell'appaltatore le spese di redazione del DUVRI, in quanto il predetto documento, in linea di principio, dovrebbe essere già esistente. Tra l'altro, la questione ha rilievo anche sotto il profilo della disparità di trattamento tra operatori economici, in quanto gli ultimi concorrenti non sono posti nelle stesse condizioni dell'attuale affidatario, il quale potrebbe conoscere preventivamente i costi per la redazione del DUVRI. Inoltre, va aggiunto che in alcuni pareri di precontenzioso è stato stabilito che «E' illegittima l'omessa predisposizione del D.U.V.R.I. da parte della S.A. prima della indizione della gara ed ai fini della esatta indicazione della base d'asta. Infatti, il D.U.V.R.I. deve essere necessariamente predisposto prima della indizione della gara, in modo da riportarne i costi nel bando di gara, e non può essere formato successivamente. "Gli oneri della sicurezza, sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture, vanno distinti tra oneri non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI), ed oneri inclusi nell'offerta, ed aperti quindi al confronto concorrenziale, concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, da indicarsi a cura delle stesse nelle offerte rispettive, con conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura" (cfr. Cons. Stato Sez. III, 03-10-2011, n. 5421; AVCP Determinazione n. 3/2008)». Benché trattasi di pareri

P.zza Cesare Battisti n. 25 - 00042 Anzio (RM)

Tel: 06/98.499.488 - 06/98.499.474 fax

www.comune.anzio.roma.it - e.mail: servizisociali.comuneanzio@pec.it

U

COMUNE DI ANZIO
Comune di Anzio

Protocollo N.0023800/2020 del 28/04/2020



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

risalenti nel tempo, ritiene la scrivente Cooperativa conservino tutta la loro efficacia vincolante. Tanto premesso, la scrivente Cooperativa sollecita codesta Stazione Appaltante a rivedere, tramite un atto di autotutela, le specifiche condizioni di gara, o in via subordinata di determinare in via preventiva i costi inerenti l'eliminazione dei rischi da interferenza e rendere ostensibile sin da ora il Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle strutture nelle quali il servizio verrà svolto.

Risposta

Attenersi ai documenti di gara

Domanda:

Spett.le Stazione Appaltante, come è noto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria circolare del 27/03/2020 ha chiarito che l'art. 103 del decreto legge n. 18/2020 si applica anche a tutte le procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50. Ciò significa che tutti i termini previsti sia dalla disciplina di gara sia dal codice (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. "soccorso istruttorio" nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.) sono sospesi dal 23 febbraio scorso al 15 aprile prossimo. Il Decreto Legge 8 aprile, n. 23 inoltre, all'art. 37 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", ha spostato il predetto termine di sospensione, previsto dal citato art. 103 del decreto legge n. 18/2020, al 15 maggio 2020. In ragione della predetta normativa, pertanto, per espressa previsione di legge, sono sospesi almeno sino al 15 maggio 2020 tutti i termini di scadenza per la presentazione di offerte per tutte le procedure di gara di cui al codice dei contratti pubblici. Si chiede pertanto di comunicare ufficialmente la sospensione del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Cordiali saluti

La scadenza è fissata al 30/4/2020 come da avviso già pubblicato prot. 16536/2020 del 27/3/2020.

Il Rup
Dirigente Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Angela Santaniello